

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 ottobre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2014, n. 7.

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27: contenimento e razionalizzazione della spesa provinciale per locazioni passive. (14R00391) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 23 settembre 2014, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2013 e altre disposizioni. (14R00422) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. 0149/Pres.

Regolamento di modifica Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. (14R00397) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. 0151/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43. (14R00398) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. 0152/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). (14R00399) Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21.

Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale. (14R00344) Pag. 11



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2014, n. 47.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016. Prima variazione. (14R00334) *Pag.* 16

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 48.

Semplificazione della disciplina degli organi dell'Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012. (14R00415)..... *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 49.

Disposizioni in materia di strutture di supporto agli organi di governo della Regione ed agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009. (14R00416)..... *Pag.* 21

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 4 aprile 2014, n. 7.

Regolamento regionale concernente: Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni e al regolamento regionale 22 febbraio 2011, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1). (14R00379)..... *Pag.* 23

REGOLAMENTO 17 aprile 2014, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche). (14R00380) .. *Pag.* 25


REGOLAMENTO 23 aprile 2014, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (14R00381)..... *Pag.* 26

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie. (14R00408)..... *Pag.* 27



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2014, n. 7.

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27: contenimento e razionalizzazione della spesa provinciale per locazioni passive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 5 agosto 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia.

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, il progetto di razionalizzazione assicura risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto-legge, anche attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Il progetto è modificato e integrato per conseguire i citati obiettivi di risparmio, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.».

2. Gli obiettivi di risparmio previsti dall'art. 4, comma 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modificato dal comma 1 di questo articolo, sono realizzati entro il 30 giugno 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 28 luglio 2014

ROSSI

14R00391

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 23 settembre 2014, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2013 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - n. 39 del 30 settembre 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.415.118.534,97 euro.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2012 in 3.400.874.986,36 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2013 - in 3.279.841.659,59 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a 3.492.841.321,98 euro, di cui 1.289.914.763,50 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2013 e 2.202.926.558,48 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.257.470.102,05 euro.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2012 in 3.296.860.904,21 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2013 - in 3.184.358.841,85 euro.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a 3.239.703.670,83 euro, di cui 1.589.845.023,71 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2013 e 1.649.858.647,12 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.



Art. 3.

Conto di amministrazione

1. L'avanzo dell'esercizio finanziario 2013 di 253.137.651,15 euro risulta stabilito come segue:

		(in euro)
Saldo di cassa		
all'1.1.2013		6.400,49
Riscossioni		5.202.118.872,58
		<u>5.202.125.273,07</u>
Pagamenti	(-)	<u>5.202.125.273,07</u>
Saldo di cassa		
al 31.12.2013		0,00
Residui attivi		3.492.841.321,98
		<u>3.492.841.321,98</u>
Residui passivi	(-)	<u>3.239.703.670,83</u>
Avanzo dell'esercizio finanziario 2013		<u>253.137.651,15</u>

Art. 4.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 rimane stabilita come segue:

		(in euro)
Attività finanziarie		
all'1.1.2013		4.883.260.877,30
Aumenti		7.088.711.278,36
Diminuzioni		<u>6.792.789.011,78</u>
al 31.12.2013		<u>5.179.183.143,88</u>
Attività non finanziarie prodotte nette		
all'1.1.2013		7.565.568.801,36
Aumenti		287.944.224,23
Diminuzioni		<u>315.709.510,14</u>
al 31.12.2013		<u>7.537.803.515,45</u>

Attività non finanziarie

non prodotte nette

all'1.1.2013	648.298.444,96
Aumenti	30.598.042,54
Diminuzioni	<u>23.324.118,84</u>
al 31.12.2013	<u>655.572.368,66</u>

Passività finanziarie

all'1.1.2013	3.296.860.904,21
Aumenti	1.589.845.023,71
Diminuzioni	<u>1.647.002.257,09</u>
al 31.12.2013	<u>3.239.703.670,83</u>

Passività patrimoniali

all'1.1.2013	167.362.932,88
Aumenti	31.595.180,72
Diminuzioni	<u>51.342.572,31</u>
al 31.12.2013	<u>147.615.541,29</u>

Patrimonio netto

all'1.1.2013	9.632.904.286,53
al 31.12.2013	9.985.239.815,87

Miglioramento patrimoniale dell'esercizio 2013

352.335.529,34

Art. 5.

Approvazione del rendiconto generale

1. E' approvato il rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2013, nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)"

1. Alle autorizzazioni di spesa, di cui all'articolo 2, comma 1, tabella A, della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:



Tabella A

“n. 16	+	15.340,00 €
n. 20	+	7.598.646,00 €
n. 28	-	15.340,00 €
n. 30	+	9.275,46 €
n. 38	-	19.000,00 €
n. 61	+	165.000,00 €
n. 62	-	165.000,00 €
n. 63	-	4.000.000,00 €
n. 65	-	10.000.000,00 €
n. 66	+	3.981.541,40 €
n. 76		0,00 €

09205 – Strutture e attrezzature per le attività socio-assistenziali

Vengono aggiunti i seguenti capitoli:

09205.01, 09205.03)

n. 82	-	9.275,46 €
n. 100	+	40.000,00 €
n. 118	-	600.000,00 €
n. 124	-	800.000,00 €
n. 129	+	170.000,00 €
n. 133	-	7.768.646,00 €
n. 139	+	5.000.000,00 €
n. 153	-	40.000,00 €

Nuovi limiti di impegno:

76 09205.01	3.506.833,00 €	2017
76 09205.03	1.447.500,00 €	2017.”

2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è così sostituito:

„1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2014 come segue:

a) fondo ordinario:

151.295.038,48 euro (Unità Previsionale di Base 26100), di cui 45.000.000,00 euro restituzione IMU;

b) fondo per investimenti:

54.996.085,62 euro (UPB 26200);

c) fondo ammortamento mutui: 0,00 Euro (UPB 26205);

d) fondo perequativo:

0,00 euro (UPB 26100);

e) fondo di rotazione per investimenti: 48.104.619,00 euro (UPB 26200);

f) concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica:

46.724.095,10 euro (UPB 26220);

g) fondo derivante da maggior gettito „IMU“:

140.887.909,15 euro (UPB 26220).“

3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è così sostituito:

“2. Alla copertura degli oneri per complessivi 388.735.709,10 euro a carico degli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall’articolo 2, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’articolo 2, comma 2 (Tabella B), si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2015-2016 nel bilancio triennale 2014-2016.”

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2, “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016”

1. Allo stato di previsione delle spese sono apportate per l’anno finanziario 2014 le seguenti variazioni:

Spese in diminuzione:

UPB	04225	-	15.340,00 €
UPB	05225	-	19.000,00 €
UPB	07200	-	165.000,00 €
UPB	08100	-	4.000.000,00 €
UPB	08200	-	10.000.000,00 €
UPB	09100	-	18.458,60 €
UPB	10120	-	9.275,46 €
UPB	15115	-	600.000,00 €
UPB	18100	-	800.000,00 €
UPB	19215	-	7.768.646,00 €
UPB	25105	-	40.000.000 €
UPB	26220	-	7.744.002,14 €

Spese in aumento:

UPB	02200	+	37.458,60 €
UPB	04115	+	15.340,00 €
UPB	04130	+	7.598.646,00 €
UPB	05100	+	9.275,46 €
UPB	07100	+	165.000,00 €



UPB	09100	+	4.000.000,00 €
UPB	13100	+	40.000,00 €
UPB	19105	+	170.000,00 €
UPB	20200	+	5.000.000,00 €
UPB	26100	+	7.744.002,14 €
UPB	27200	+	1.400.000,00 €
UPB	27203	+	5.000.000,00 €

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, "Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano"

1. Il comma 2 dell'articolo 54-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. La rendicontazione delle spese gestite con le modalità di cui al comma 1 avviene secondo le istruzioni e scadenze stabilite dal direttore della Ripartizione Finanze il cui riscontro può essere esercitato anche a campione."

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 settembre 2014

KOMPATSCHER

14R00422

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. 0149/Pres.

Regolamento di modifica Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;

Considerato l'art. 2, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III;

Visto, inoltre, l'art. 15 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4";

Vista la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, recante "Azioni a sostegno delle attività produttive" ed in particolare l'art. 11 che prevede l'ammissibilità, nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo di cui al menzionato art. 15 della legge regionale 4/2013, dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenuti ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13 della legge regionale 4/2013;

Ritenuto pertanto di modificare, sulla scorta delle citate disposizioni della legge regionale 4/2014, il regolamento emanato con il proprio decreto 042/Pres./2014 al fine di dare attuazione alle disposizioni che consentono l'ammissibilità delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo;



Ritenuto, altresì, di modificare il citato regolamento al fine di renderlo compatibile con la vigente disciplina in materia di aiuti di stato ed in particolare con il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

Ritenuto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42";

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1306;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è apportata la seguente modifica:

dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro."

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

3-ter. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

3-quater. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A bis."

c) al comma 4 dopo le parole: "all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013" sono inserite le seguenti "ovvero di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013" e dopo le parole: "a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013" sono inserite le seguenti: "o del regolamento (UE) n. 1408/2013".

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013, elencati negli allegati A e A bis;"

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

"b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)."

Art. 4.

Modifica all'art. 8 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili in deroga all'art. 9, comma 3, lettere h) e j), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione dei progetti di cui all'art. 7, comma 1:



a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.”

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 4-bis dell'art. 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 8.”

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Le spese di cui all'art. 8, commi 4-bis e 5, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 3.”

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 9 è sostituita dalla seguente: “f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonché per l'erogazione dell'incentivo;”;

b) alla lettera d) del comma 12 le parole: “aggregazioni in rete, delle quali” sono sostituite dalle seguenti: “un progetto di aggregazione in rete, del quale”.

Art. 7.

Modifica all'art. 12 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 le parole “sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA” sono soppresse.

Art. 8.

Modifica all'art. 13 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Al comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 dopo le parole: “dell'art. 11, comma 2” sono aggiunte le seguenti: “, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, commi 2 e 3”.

Art. 9.

Modifica all'art. 14 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:

“4 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui all'art. 13, comma 2, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 3, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 4, relativo all'archiviazione d'ufficio”.

Art. 10.

Modifica all'art. 19 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 la parola: “conclusione” è sostituita dalle seguenti: “presentazione della rendicontazione”.

Art. 11.

Modifica all'art. 21 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Dopo il comma 7 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:

“7-bis. Le spese di cui all'art. 8, comma 4-bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.”

Art. 12.

Sostituzione dell'allegato A al DPRReg 42/2014

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 13.

Aggiunta dell'allegato A-bis) al DPRReg 42/2014

1. Al decreto del Presidente della Regione 42/2014 è aggiunto l'allegato A bis di cui all'allegato B al presente regolamento.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

14R00397


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. **0151/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;



Considerato l'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'art. 9 e secondo la disciplina del capo II;

Visto inoltre l'art. 10 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati contenuti, modalità e termini per la presentazione delle domande per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento ed al rilancio della competitività delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2014, n. 043/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4";

Vista la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, recante "Azioni a sostegno delle attività produttive" ed in particolare l'art. 10 che prevede l'ammissibilità, nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo di cui al menzionato art. 10 della legge regionale 4/2013, dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenuti ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 9 della legge regionale 4/2013;

Ritenuto pertanto di modificare, sulla scorta delle citate disposizioni della legge regionale 4/2014, il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 043/Pres. al fine di dare attuazione alle disposizioni che consentono l'ammissibilità delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo;

Ritenuto altresì di modificare il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 043/Pres. al fine di renderlo compatibile con la vigente disciplina in materia di aiuti di stato ed in particolare con il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed al regolamento di esenzione (UE) C (2014) 3292/3 e con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1304;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2608/2014 del 16 luglio 2014, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1304;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43.

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del DPR 43/2014

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:


«f-bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del DPR 43/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1, gli incentivi a copertura delle spese di cui all'art. 7, comma 2-bis, sono cumulabili con gli interventi attivati dai confidi in base ai commi 34 e 35 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a condizione che gli stessi non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa.».



Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del DPRReg 43/2014

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

b) alla lettera a) del comma 3 le parole: «A e B» sono sostituite dalle seguenti: «A, B e B-bis»;

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del DPRReg 43/2014

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del punto 1.1 del numero 1 della lettera a) del comma 2 dopo la parola «vendita» sono inserite le seguenti: «di beni e di fornitura di servizi».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga al comma 9, lettere g) ed i), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del DPRReg 43/2014

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis Gli incentivi a copertura delle spese di cui all'art. 7, commi 2-bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.».

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

4-ter. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4-quater. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato B-bis.».

c) al comma 5 dopo le parole: «all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013» e dopo le parole: «a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) n. 1408/2013».

d) al comma 6 le parole: «(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento all'art. 26 di detto regolamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'art. 18 di detto regolamento».

e) al comma 7 le parole: «(CE) 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 651/2014» e la parola: «comunitario» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

Art. 6.

Modifica all'art. 9 del DPRReg 43/2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Le spese di cui all'art. 7, commi 2-bis e 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.».

Art. 7.

Modifica all'art. 10 del DPRReg 43/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a:

a) 2.500 euro per le spese di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'art. 7;

b) 5.000 euro per le spese di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell'art. 7.».

Art. 8.

Modifica all'art. 12 del DPRReg 43/2014

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: «sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA» sono soppresse.


Art. 9.

Modifiche all'art. 14 del DPRReg 43/2014

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «presentazione della domanda,» sono aggiunte le seguenti:

«riscontro il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 3.».



b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio».

Art. 10.

Modifica all'art. 20 del DPRReg 43/2014

1. Dopo il comma 7 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

«7-bis. Le spese di cui all'art. 7, comma 2-bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.».

Art. 11.

Modifica all'art. 30 del DPRReg 43/2014

1. Al comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: «44, paragrafo 3, e dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «58, paragrafo 4, e dell'art. 59 del regolamento (UE) 651/2014».

Art. 12.

Sostituzione dell'allegato A al DPRReg 43/2014

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 13.

Sostituzione dell'allegato B al DPRReg 43/2014

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 14.

Aggiunta dell'allegato B bis) al DPRReg 43/2014

1. Al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è aggiunto l'allegato B bis di cui all'allegato C al presente regolamento.

Art. 15.

Sostituzione dell'allegato C al DPRReg 43/2014

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

14R00398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. **0152/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto, in particolare, l'art. 95 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'art. 126 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), il quale dispone che con regolamento, denominato regolamento forestale, venga data esecuzione alle disposizioni della legge regionale medesima in materia di:


- a) pianificazione e programmazione forestale;
- b) disciplina delle attività di gestione forestale;
- c) imprese forestali;
- d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
- e) tutela dei boschi;
- f) vincolo idrogeologico;
- g) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della legge regionale in parola;

Visto il "Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" emanato con proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.;

Ritenuto di modificare in particolare gli articoli 39, 41, 42 e 43 del proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. per dettagliare, in particolare, la disciplina di rilascio del certificato di idoneità forestale e del patentino forestale alle imprese aventi sede legale fuori regione o all'estero e per prevedere all'art. 41, comma 3, del regolamento stesso l'obbligo di frequentazione ai corsi di aggiornamento da parte degli operatori forestali ogni tre anni, anziché ogni anno, in quanto più pertinente alle reali necessità di partecipazione agli stessi;

Ritenuto di sostituire l'art. 42 del regolamento forestale per adeguare la classificazione dei parametri dimensionali della viabilità forestale ai nuovi criteri individuati all'art. 35 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'art. 109 della legge regionale 11/2014;

Ritenuto di modificare il comma 3 dell'art. 43 del regolamento forestale, prevedendo che le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco siano emanate con decreto del Direttore del Servizio competente, anziché approvate con decreto del Direttore centrale, nonché di abrogare il comma 4



del medesimo articolo, in quanto superato, stante il fatto che con i nuovi sistemi di meccanizzazione dette linee di esbosco non si utilizzano più;

Ritenuto di modificare gli articoli 49 e 50 del regolamento forestale, con interventi puntuali di adeguamento attraverso norme di rinvio alla nuova disciplina della viabilità forestale di cui all'art. 42 del regolamento stesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale, dell'11 luglio 2014 n. 1325;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

Art. 1.

(Modifica all'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), è inserito il seguente:

«2 bis. Alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero il certificato di cui al comma 1 viene rilasciato dallo IAF al quale viene presentata la domanda.»

Art. 2.

(Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012)

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «La Direzione centrale rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «Lo IAF rilascia, previa domanda»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Agli operatori forestali professionali residenti in altre regioni italiane o all'estero, dipendenti o titolari di imprese forestali, il patentino di cui al comma 1 viene rilasciato dallo IAF al quale viene presentata la domanda.»

c) al comma 3 le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data del suo rilascio».

Art. 3.

(Sostituzione dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012)

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge forestale, le infrastrutture forestali sono classificate in:

- a) viabilità forestale principale e secondaria;
- b) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri preclusi al transito motorizzato;
- c) vie aeree di esbosco.

2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da assumere rilevanza strategica ai fini della gestione dei comprensori forestali interessati ed è costituita da:

- a) strade forestali principali di larghezza anche superiore a 4 metri;
- b) piazzali per la raccolta e la qualificazione del legname.

3. La viabilità forestale secondaria è caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da svolgere un servizio mirato alla gestione delle singole particelle forestali ed è costituita da:

- a) strade secondarie e piste forestali, di larghezza pari o inferiore a 4 metri;
- b) varchi nel soprassuolo di larghezza pari o inferiore a 4 metri;
- c) piazzali a fondo naturale di deposito temporaneo del legname.

4. Le vie aeree di esbosco sono distinte in:

- a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
- b) linee temporanee di gru a cavo mobile;
- c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci e trifuni.»

Art. 4.

(Modifiche all'art. 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012)

1. All'art. 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole: «approvate con decreto del Direttore centrale» sono sostituite dalle seguenti: «emanate con decreto del direttore del Servizio»;
- b) il comma 4 è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all'art. 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012)

1. Al comma 1 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:


- a) alla lettera b) le parole: «piste principali» sono sostituite dalle seguenti: «piste forestali»;
- b) alla lettera c) le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».

Art. 6.

(Modifiche all'art. 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012)

1. Al comma 1 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3, lettera a)»;
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'art. 42, comma 3, lettera b)»;



c) alla lettera c) le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

14R00399

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21.

Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Emilia-Romagna n. 227 del 23 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME GENERALI E CANDIDATURE

Art. 1.

Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.

2. A norma dell'art. 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 2.

Proclamazione del Presidente della Giunta

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a).

Art. 3.

Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali

1. Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, e art. 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'art. 13, comma 3.


2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'art. 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4.

Presentazione delle candidature a Presidente

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.



Art. 5.

Presentazione delle liste circoscrizionali

1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'art. 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

Art. 6.

Ammissione delle candidature a Presidente

1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 9, primo comma, della legge n. 108/1968, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge n. 108/1968 e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'art. 11 della legge n. 108/1968.

Art. 7.

Limiti dei mandati per il Presidente

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 8.

Candidature nelle liste circoscrizionali

1. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'art. 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

Art. 9.

Ammissione delle liste circoscrizionali

1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 9, primo comma, della legge n. 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge n. 108/1968 e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'art. 5.

4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 108/1968, è dimezzato.

Art. 10.

Modalità di espressione di voto

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;



c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 11.

Soglie di sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.

Art. 12.

Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito



dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 13.

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a)*. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)*;


c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta re-

gionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'art. 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'art. 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *c)*, settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera *c)*, settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;

e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'art. 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera *d)*. Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;

f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera *e)*, dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera *e)*, sia



pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera *d*) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera *d*), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'art. 12, comma 3, lettera *f*), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 14.

Surroghe

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'art. 13, comma 1, lettera *c*), nono periodo.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'art. 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'art. 13, comma 1, lettera *c*), nono periodo.

TITOLO III

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 15.

Rinvio alle norme nazionali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16-bis, 17, 19, 20 e 21 della legge n. 108/1968 e l'art. 5 della legge n. 43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.

Art. 16.

Indizione delle elezioni

1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.

2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera *a*), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento stesso.



Art. 17.

Intese

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).

Art. 18.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).

2. Con l'applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 32-bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2014

ERRANI

14R00344

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2014, n. 47.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo:

Capo I
Variazioni al bilancio

Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l'anno 2014.

Art. 3 - Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016.

Art. 4 - Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016)

Art. 5 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 78/2013.

Art. 6 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 78/2013.

Art. 7 - Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 78/2013.


Art. 8 - Sostituzione dell'allegato A.11 della legge regionale n. 78/2013.

Art. 9 - Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale n. 78/2013.

Art. 10 - Sostituzione dell'allegato 1G) della legge regionale n. 78/2013.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 11 - Entrata in vigore.



Allegati:

Allegato 1A) Bilancio di previsione annuale 2014 - Entrata.

Allegato 1B) Bilancio di previsione annuale 2014 - Spesa.

Allegato 1C) Bilancio pluriennale 2014/2016 - Entrata.

Allegato 1D) Bilancio pluriennale 2014/2016 - Spesa.

Allegato 1E) Bilancio di previsione annuale 2014 - Storni tra UPB.

Allegato 1F) Bilancio di previsione annuale 2014 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2014.

Allegato 2F) Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.

Allegato 1G) Bilancio di previsione 2014/2016 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario.

Allegato 1H) Bilancio di previsione 2014/2016 - Elenco delle U.P.B. fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli artt. 11 e 37, dello Statuto;

Visti gli artt. 14 e 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 18 giugno 2014, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso di prestiti intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con la previsione di nuove entrate, con risorse finanziarie già stanziata in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi

di riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato: 1A) «Bilancio di Previsione annuale 2014 - Entrata», nell'allegato 1B) «Bilancio di Previsione annuale 2014 - Spesa» e nell'allegato 1E) «Bilancio di Previsione annuale 2014 - Storni tra UPB».


2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
Residui		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Competenza		
Incremento	545.881.333,18	660.218.983,97
Diminuzione	48.463.583,33	162.801.234,12
Saldo	497.417.749,85	497.417.749,85
Cassa		
Incremento	545.881.333,18	660.218.983,97
Diminuzione	48.463.583,33	162.801.234,12
Saldo	497.417.749,85	497.417.749,85

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2014

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato 1B).



Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) «Bilancio pluriennale 2014 - 2016 - Entrata» e nell'allegato 1D) «Bilancio pluriennale 2014 - 2016 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
<u>Esercizio 2014</u>		
Incremento	545.881.333,18	660.218.983,97
Diminuzione	48.463.583,33	162.801.234,12
Saldo	497.417.749,85	497.417.749,85
<u>Esercizio 2015</u>		
Incremento	19.726.656,41	64.601.940,79
Diminuzione	13.018.000,00	57.893.284,38
Saldo	6.708.656,41	6.708.656,41
<u>Esercizio 2016</u>		
Incremento	59.018.000,00	93.731.384,38
Diminuzione	0,00	34.713.384,38
Saldo	59.018.000,00	59.018.000,00

Art. 4.

Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi

1. L'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (Allegato 1), di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016), è integrato con le seguenti modifiche:

Descrizione	Tipo-logia spesa	Competenza 2014	Pluriennale vigente 2015	Pluriennale vigente 2016
P.d.L. inerente modifica della L.R. 40/2012	Spese Correnti	10.000,00	20.000,00	20.000,00

P.d.L. «Norme per il governo del territorio»	Spese Correnti	0,00	800.000,00	800.000,00
P.d.L. «Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio»	Spese Correnti	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale		20.000,00	840.000,00	840.000,00

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 78 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016)

Art. 5.


Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 78/2013

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 78/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 3.100.641.935,31 comprensivo della somma di euro 2.594.258.809,52 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2013; il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in euro 387.824.229,81; il disavanzo per l'esercizio 2016 è approvato in euro 271.560.468,40.

2. Nel triennio 2014 - 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.760.026.633,52 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2014-2016 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti o emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.



4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 78/2013

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 78/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti*). 1. Nel triennio 2014 - 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 184.488.009,72 di cui euro 69.214.634,12 nel 2014 (allegati A.4 e B.4), euro 71.136.687,80 nel 2015 ed euro 44.136.687,80 nel 2016 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732

"Oneri del ricorso al credito - spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 78/2013

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 78/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario*). — 1. Nel triennio 2014 - 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 304.640.779,07 di cui euro 153.140.779,07 nel 2014, euro 150.000.000,00 nel 2015 ed euro 1.500.000,00 nell'esercizio 2016 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo:

a. non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie;

b. non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,00 per cento effettivo annuo, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie, e del 6,00 per cento effettivo annuo per tutti gli altri investimenti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato A.11 della legge regionale n. 78/2013

1. L'allegato A.11 della legge regionale n. 78/2013, recante l'elenco delle UPB fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative, è sostituito dall'allegato 1H) «Bilancio di Previsione 2014 - 2016 - Elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative».



Art. 9.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale n. 78/2013

1. L'allegato A.4 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 78/2013 per l'esercizio 2014 è integrato dall'allegato 1F) «Bilancio di previsione annuale 2014 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2014», l'allegato B.4 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 78/2013 per le annualità 2015 e 2016 è integrato dall'allegato 2F) «Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016».

Art. 10.

Sostituzione dell'allegato 1G) della legge regionale n. 78/2013

1. L'allegato 1G) della legge regionale n. 78/2013, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1G) «Bilancio di Previsione 2014/2016 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2014

ROSSI

(*Omissis*).

14R00334

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 48.

Semplificazione della disciplina degli organi dell'Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012

Art. 2 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 23/2012

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 22-bis nella legge regionale n. 23/2012

Art. 4 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 23/2012

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Considerato quanto segue:

1. Occorre intervenire per implementare la composizione delle commissioni consultive di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 al fine di garantire un adeguato rilievo al ruolo che le marinerie di cooperative della pesca rivestono nel quadro generale regionale, ed è altresì necessario garantire il regolare funzionamento delle commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali;

2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità portuale regionale si rende necessario prevedere l'utilizzo di personale appartenente al ruolo organico regionale;

3. Al fine di salvaguardare l'attività amministrativa già svolta e semplificare i procedimenti amministrativi in



corso occorre prevedere una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali che, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 23/2013, avvenuta il 16 giugno 2012, risultavano già adottati;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 23/2012*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 è sostituita dalla seguente:

«*c*) due designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca laddove presenti;».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) un designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca laddove presenti.».

3. Dopo il comma 1, dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Qualora le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali non procedano a tutte le designazioni di loro competenza, la commissione è comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.».

4. Dopo il comma *1-bis* dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 è inserito il seguente:

«*1-ter*. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma *1-bis*, la commissione non è costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima.».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 23/2012*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 23/2012 è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità svolge, di norma, le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione.».

Art. 3.

*Inserimento dell'articolo 22-bis
nella legge regionale n. 23/2012*

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 23/2012 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani regolatori portuali adottati*). — 1. I piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 23/2012*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 23/2012 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. La composizione delle commissioni consultive di cui all'articolo 12, già nominate alla data del 1° giugno 2014, è integrata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 12 come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 48 (Semplificazione della disciplina degli organi dell'Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale n. 23/2012).».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2014

ROSSI

14R00415

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 49.

Disposizioni in materia di strutture di supporto agli organi di governo della Regione ed agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 37)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo:


Art. 1 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009

Art. 3 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009

Art. 4 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 1/2009

Art. 5 - Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 1/2009



IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 50 e 52 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. È necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 28, comma 7-bis, della legge regionale n. 1/2009, precisare che l'utilizzo da parte dell'amministrazione regionale delle graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto, possa avvenire solo per reclutare personale per gli stessi profili professionali per i quali non siano disponibili graduatorie regionali di concorso vigenti;

2. È opportuno, a fini di contenimento della spesa di personale a tempo determinato, prevedere che il responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, così come già disposto per il personale addetto alle medesime, possa essere scelto tra il personale a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, specificando che il rapporto di lavoro dello stesso si risolve di diritto, oltre che per la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, per la cessazione a qualunque titolo dell'amministratore proponente, ed infine che il comando cessa con la cessazione dell'incarico;

3. È opportuno prevedere le stesse disposizioni anche per quanto concerne i responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 7-bis dell'articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituito dal seguente:

«7-bis. La Regione Toscana può utilizzare le graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunta la seguente:

«c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.»

Art. 3.

Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente.»

Art. 4.

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunta la seguente:

«c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.»

2. Al comma 2-bis) dell'articolo 50 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «nel caso delle lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso delle lettere a), b) e c-bis),».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):

a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione;

b) è rinnovabile;

c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell'opposizione;

d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2014

ROSSI

14R00416



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 4 aprile 2014, n. 7.

Regolamento regionale concernente: Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni e al regolamento regionale 22 febbraio 2011, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 24 aprile 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 9, comma 1, lettera *a*), la parola "100" è sostituita dalla parola "110".

Art. 2.

All'allegato A, Titolo "Segretariato Generale" la denominazione della struttura "Agenda Digitale e Open Government" e la relativa declaratoria sono sostituite dalle seguenti:

"Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale".

Opera a supporto dell'organo politico per la programmazione regionale e per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici, in linea con le compatibilità economico-finanziarie del bilancio regionale e della programmazione europea.

Predisporre, in collaborazione con i vertici amministrativi, gli strumenti per il monitoraggio dell'attuazione delle politiche e degli interventi, in una logica di piena trasparenza, misurabilità e verificabilità.

Supporta l'organo politico nelle tematiche della partecipazione e dello sviluppo delle smart cities e communities, in coerenza con gli obiettivi europei dell'Agenda digitale.

Favorisce la valorizzazione dell'intelligenza collettiva promuovendo la massima accessibilità e facilità d'uso dei dati, garantendo l'armonizzazione delle basi informative e degli osservatori regionali.

Coordina le attività di produzione, accumulazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e geostatistici su base cartografica digitale.

Promuove intese interistituzionali e accordi di collaborazione con organismi scientifici per lo sviluppo di programmi sperimentali finalizzati all'analisi e al monitoraggio del territorio regionale."

1. All'allegato A, Titolo "Segretariato Generale" la struttura "Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione" è soppressa.

Art. 3.

1. All'allegato BB, viene inserito

Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione Europea: Fino all'80% dell'ammontare annuo lordo previsto per il direttore regionale.

Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale: Fino all'80% dell'ammontare annuo lordo previsto per il direttore regionale.

Art. 4.

2. L'articolo 553-*bis* del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 553-*bis*. (*Funzioni dell'Avvocatura regionale*) — 1. L'Avvocatura regionale è costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, secondo le regole del proprio ordinamento, e svolge attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.

2. Al fine dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, le direzioni e strutture regionali trasmettono all'Avvocatura regionale dettagliata e documentata relazione informativa sui presupposti fattuali e giuridici delle vertenze, in tempo utile per la efficace difesa giudiziale.

3. L'Avvocatura regionale provvede inoltre al coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, degli enti di cui all'articolo 56 dello Statuto e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche assumendone gratuitamente il patrocinio. Le modalità di attuazione di tale coordinamento sono definite, sulla base delle direttive del Presidente della Regione, tramite appositi atti convenzionali tra l'Avvocatura regionale e le predette agenzie, aziende ed enti."

Art. 5.


1. Dopo l'art. 553-*bis* sono inseriti i seguenti:

"Art. 553-*ter* (*Avvocato coordinatore*) — 1. All'Avvocato coordinatore compete il coordinamento dell'attività forense, dell'attività di consulenza giuridico-legale e dell'attività amministrativa di competenza dell'Avvocatura. In particolare l'Avvocato coordinatore:

a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l'attività;

b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno nei casi previsti dalla legge;

c) esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;



d) relaziona annualmente al Presidente della Regione in merito all'attività svolta dall'Avvocatura e allo stato del contenzioso;

e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura e del ruolo professionale degli avvocati;

f) provvede alla strutturazione ed alla gestione interna dell'Avvocatura e del personale assegnato all'Avvocatura, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nei limiti degli atti di propria competenza;

g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie;

h) conferisce gli incarichi dei dirigenti avvocati assegnati all'Avvocatura regionale; per i dirigenti amministrativi si applica la disciplina generale di cui all'art. 162;

i) valuta gli avvocati, i dirigenti ed i responsabili delle strutture amministrative;

l) propone al Segretario Generale il budget necessario al funzionamento dell'Avvocatura regionale, gestisce i capitoli assegnati alla stessa, e provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei compensi di cui all'articolo 553-*quater*, comma 3;

m) adotta gli atti organizzativi occorrenti per il funzionamento dell'Avvocatura regionale, ed emette comunicazioni circolari per il coordinamento dell'attività legale degli avvocati;

n) adotta gli atti occorrenti per l'ammissione al tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso l'Avvocatura regionale.

2. Le funzioni dell'Avvocato coordinatore sono delegabili ad uno o più dirigenti avvocati o amministrativi, assegnati all'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 166. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato coordinatore, le funzioni vicarie sono svolte da uno o più avvocati o amministrativi assegnati all'Avvocatura regionale.

3. Per gli incarichi di patrocinio esterno nei casi previsti dalla legge non si applica l'articolo 99.

Art. 553-*quater* (*Avvocati dell'Avvocatura regionale*) — 1. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura regionale svolgono la propria attività secondo i criteri di libertà, autonomia ed indipendenza propri della professione forense, e sono iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati previsto dall'ordinamento della professione forense. Nello svolgimento dell'attività legale, gli avvocati non sono ordinati gerarchicamente.

2. L'Avvocatura regionale cura la esazione degli onorari e delle competenze legali che siano poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Le somme a tale titolo incassate dalla Regione confluiscono in un apposito capitolo in entrata, e previo accertamento delle stesse da parte dell'Avvocatura regionale sono trasferite in apposito capitolo in uscita di esclusiva pertinenza dell'Avvocatura regionale. Le somme riferite alle cause patrocinate dagli avvocati dell'Av-

vocatura regionale vengono ripartite periodicamente in parti uguali tra gli avvocati stessi, assegnati ed in servizio nel periodo di riferimento, ivi incluso l'Avvocato coordinatore.

Art. 553-*quinquies* (*Strutture dell'Avvocatura regionale*) — 1. L'Avvocatura regionale è organizzata secondo le modalità previste per le direzioni regionali.

2. È istituita la Segreteria tecnica dell'Avvocato coordinatore, la quale è equiparata alle segreterie dei direttori regionali, è posta alle dirette dipendenze dello stesso, è composta dal personale individuato dall'Avvocato coordinatore nell'ambito del personale assegnato alla Avvocatura, e vi è preposto un responsabile individuato dall'Avvocato coordinatore sulla base di un rapporto fiduciario.

Art. 553-*sexies* (*Pratica forense*) — 1. Ai sensi della vigente normativa in materia, presso l'Avvocatura regionale può essere svolto il tirocinio professionale dei praticanti avvocati.

2. L'ammissione al tirocinio professionale avviene, sulla base delle esigenze e disponibilità dell'Avvocatura regionale, tramite pubblicazione di avviso di selezione con il quale vengono individuati i posti disponibili, i requisiti di partecipazione, i criteri e le modalità della selezione.

3. Per lo svolgimento del tirocinio professionale può essere riconosciuto ai praticanti avvocati, nei limiti delle risorse previste nel bilancio della Regione e qualora indicato nell'avviso di selezione di cui al comma 2, una somma annuale a titolo di rimborso spese.

4. Lo svolgimento del tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso l'Avvocatura regionale non dà alcun titolo per l'ammissione nei ruoli dell'Avvocatura regionale e della Regione, e non può durare oltre il tempo previsto dalla vigente normativa.”

Art. 6.

1. L'articolo 3 del reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 3 è abrogato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 4 aprile 2014

ZINGARETTI

14R00379



REGOLAMENTO 17 aprile 2014, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 22 aprile 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15

1. Dopo il comma 7 dell'art. 2 è inserito il seguente comma:

«7-bis Qualora l'Ente Gestore non provveda alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle fasce frangivento, per motivi di pubblica incolumità la proprietà provvede con propri tecnici e risorse».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis In caso di irreversibile trasformazione del bene dovuta ad occupazione senza titolo l'occupante frontista e/o confinante deve - a pena di inammissibilità della richiesta - indicare nella relazione sullo stato dei luoghi il termine iniziale dell'occupazione ed obbligarsi a pagare all'Ente Regione il risarcimento del danno al momento alienazione della fascia frangivento richiesta».

«2-ter Nel caso la fascia frangivento sia occupata con opere abusive, la stessa è alienabile ove tali opere siano sanabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 o condonate ai sensi delle leggi nn. 47/1985, 326/2003 e 724/94».

«2-quater Per la determinazione del risarcimento di cui al comma 2-bis, da corrispondere prima dell'atto pubblico, si rinvia agli importi forfettari di cui all'art. 9, comma 2».

«2-quinques La fascia frangivento viene ceduta per l'intero fronte del fondo retrostante».

«2-sexies È fatto obbligo, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in possesso del bene, del ripristino della funzionalità della fascia frangivento, all'esterno del centro abitato, mediante la piantumazione di nuove essenze arboree, eucalipto, a carico dell'acquirente. Se il nuovo possessore della fascia frangivento non dovesse ottemperare al ripristino delle alberature, si procederà all'escussione della polizza a garanzia per poter ripristinare direttamente la funzionalità della fascia».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15

1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 4 sono inserite le seguenti lettere:

«e-bis) Certificato di conformità da parte del comune competente per le opere non autorizzate».

«e-tris) Impegnativa alla stipula di una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della piantumazione delle essenze arboree».

2. Alla lettera f) del comma 4 dell'art. 4 le parole «euro 150,00» sono sostituite con «euro 300,00».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15

1. Il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:


«2 Entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della relazione formale di cui al comma 1 ed in seguito alla consegna della polizza fideiussoria di cui alla lettera e-tris) del comma 4 dell'art. 4, il direttore competente dispone la cessione o l'alienazione, che avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il terreno stesso, ivi comprese le alberature, nonché nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 2, comma 1, ove esistenti. Il suddetto termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione ai sensi del comma 1».

Art. 5.

Modifica all'art. 6 del regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15

1. Il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1 Ai fini dell'alienazione, la stima del valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo del terreno e del costo di piantumazione delle essenze arboree necessario anche per determinare il valore della polizza a garanzia è effettuata, mediante apposita perizia, dalla struttura regionale competente con riferimento ai valori correnti di mercato dei beni con caratteristiche analoghe con particolare riferimento alle valutazioni dei terreni oggetto di interventi costruttivi per i quali il valore dovrà essere determinato ponendo a base di calcolo quelli analizzati nella stessa zona analogo».



Art. 6.

*Modifica all'art. 7 del regolamento regionale
3 settembre 2008 n. 15*

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 7 è soppressa.

Art. 7.

*Modifica all'art. 8 del regolamento regionale
3 settembre 2008 n. 15*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento» sono soppresse.

Art. 8.

*Modifica all'art. 9 del regolamento regionale
3 settembre 2008 n. 15*

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 9 le parole «anteriormente al 31 dicembre 1994» sono sostituite con le parole «da più di 15 anni dalla data di presentazione della domanda».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 le parole «nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2000» sono sostituite con le parole «tra 8 e 14 anni dalla data di presentazione della domanda».

3. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 9 le parole «nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2007» sono sostituite con le parole «tra 1 e 7 anni dalla data di presentazione della domanda».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 17 aprile 2014

ZINGARETTI

14R00380

REGOLAMENTO 23 aprile 2014, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 33 del 24 aprile 2014)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 9, comma 1, le parole «n. 250 unità» sono sostituite dalle seguenti «n. 260 unità»;

2. All'art. 9, comma 1, lett. *a*), la parola «90» è sostituita dalla seguente «100».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 aprile 2014

ZINGARETTI

14R00381



REGIONE SICILIA

LEGGE 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 34 del 18 agosto 2014)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO 2013 E ACCANTONAMENTI TRIBUTARI

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B», comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il capitolo 109301 - U.P.B. 4.2.1.5.10 - è inserito nell'elenco relativo a «Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 3.

Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi

1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro è riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c).

2. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il periodo da "nonché" fino a "9/2013".

3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo provvedimento e dell'introduzione nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all'importo iscritto nel fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sulla scorta dei dati forniti dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre di ciascun anno, per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 4.

Accantonamenti tributari

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 dopo le parole "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le parole "come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", la cifra "1.053.769 migliaia di euro" è sostituita dalla cifra "1.142.162 migliaia di euro";

b) al comma 2, lettera a) la cifra "641.475" è sostituita dalla cifra "508.300";

c) al comma 2, lettera b) il periodo "400 milioni di euro annui" è sostituito da "80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016";

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: b.bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012;

e) al comma 2 lettera c) il periodo "12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e" è soppresso.



2. In conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Allegato 2 di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è soppresso.

Art. 5.

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata	
Fondo iniziale di cassa	-35.515.166,88
Spesa	
Assessorato economia bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione	
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa Capitolo 21571 - Interventi regionali	-35.515.166,88

Art. 6.

Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per la definizione delle procedure informatiche ed amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

4. Per consentire il rispetto del termine del recepimento nell'ordinamento regionale di quanto disposto al comma 1, è autorizzata per le finalità dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per l'anno 2014, un'ulteriore spesa di 80 migliaia di euro (UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212008) da utilizzare anche per il personale che svolge attività nel settore informativo ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

6. Per le finalità ed entro i termini di cui al comma 1, secondo i principi dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e delle relative disposizioni attuative di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed in coerenza con la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ed in particolare con l'articolo 2 della citata direttiva che prevede per tutti i sottosettori dell'amministra-

zione pubblica, l'adozione di sistemi di contabilità soggetti a controllo interno e audit indipendenti garantiti con la istituzione di organismi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, è istituito l'Ufficio del bilancio con sede presso l'Assemblea regionale siciliana quale organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica regionale e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio in relazione alla nuova disciplina ed ai nuovi principi contabili.

7. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le disposizioni di cui al presente articolo, effettua analisi indipendenti ed autonome sulle principali problematiche afferenti la finanza regionale allargata, riferendone periodicamente agli organi parlamentari.

Può essere richiesto di svolgere rapporti in ordine agli andamenti della spesa regionale ed alla attuazione delle singole leggi di spesa e dei programmi della UE e di riferirne nelle Commissioni parlamentari.


8. L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza di giudizio ed è costituito da un Consiglio non superiore a tre membri, di comprovata competenza e consolidata esperienza in materia di finanza pubblica regionale di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana acquisito il parere della Commissione Bilancio. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio, con la medesima procedura di nomina, possono essere revocati dall'incarico.

9. I componenti dell'Ufficio sono nominati tra i Consiglieri parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana ed i dirigenti della Regione o dello Stato, in servizio od in quiescenza, durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. I dipendenti in servizio sono collocati fuori ruolo o in distacco secondo i rispettivi ordinamenti, per l'intera durata del mandato. La nomina non dà diritto ad alcun emolumento od indennità aggiuntiva e gli oneri per il trattamento dei componenti rimangono a carico delle relative amministrazioni o gestioni, secondo le rispettive retribuzioni anche di posizione in godimento alla data della nomina.

10. Previo assenso del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana mette a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

In sede di predisposizione del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, è quantificata la dotazione finanziaria annuale da assegnare all'Ufficio le cui finalità di impiego e modalità di utilizzo sono definite da un apposito regolamento speciale adottato con le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana che ne fissa altresì le modalità di rendicontazione.

11. All'Ufficio, su indicazione del Presidente dello stesso, può essere distaccato, nei limiti fissati con disposizione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, personale dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione, degli enti locali o dello Stato, i cui oneri retributivi rimangono integralmente a carico delle amministrazioni di appartenenza.



12. Per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale, gli enti di diritto pubblico e partecipati dalla Regione e gli enti locali, assicurano allo stesso ogni forma di collaborazione utile garantendo, oltre alla comunicazione di dati e informazioni richiesti, l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

Per le medesime finalità l'Ufficio corrisponde con le Università ed i centri di ricerca.

TITOLO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 7.

Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale

1. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, i Comitati, le Commissioni, i Consigli, i Collegi comunque denominati operanti all'interno dell'Amministrazione regionale, la cui istituzione è prevista da leggi, regolamenti, decreti o altro provvedimento, verranno soppressi secondo le procedure di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, indica i criteri e le modalità per l'individuazione degli organismi ritenuti non indispensabili.

3. Entro il termine improrogabile di ulteriori 15 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, ciascun Assessore regionale trasmette alla Segreteria generale della Presidenza della Regione un elenco ricognitivo completo degli organi collegiali di cui al comma 1, prevedendo contestualmente, all'individuazione degli organismi per i quali si propone la soppressione o la riduzione o eliminazione dei relativi costi.

4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale approva e trasmette all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico sulla soppressione degli organismi ritenuti non indispensabili e delle relative norme istitutive.

Art. 8.

Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale

e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 9.

Norme di risparmio nel settore sanitario

1. Per le finalità dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per l'anno 2014 la Regione è autorizzata a ridurre dell'importo di 25.000 migliaia di euro, il finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale rispetto ai criteri ordinariamente previsti in sede di intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio sanitario, per l'anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono tenuti a conseguire risparmi di spesa non inferiori all'importo di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF deve garantire, sino all'importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, relativo all'anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al comma precedente.

4. La misura dell'eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 è accertata dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 10.

Integrazione socio-sanitaria

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C "Area integrazione socio-sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni.



2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1 grava in quota parte sul Fondo sanitario regionale nonché su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C "Area integrazione socio-sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto interassessoriale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni legislative e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, disciplinano le modalità per la definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle strutture.

TITOLO III

FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Art. 11.

Ricovero minori

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 12.800 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - cap. 183337).

Art. 12.

Comunità alloggio per disabili psichici

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 14.400 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - cap. 182519).

Art. 13.

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 77.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. - capitoli 156604).

2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo è autorizzata per l'anno 2014, l'ulteriore

spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro (UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 61 della presente legge.

Art. 14.

Norme in materia di consorzi di bonifica

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

Art. 15.

Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

Art. 16.

Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 5.913 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99).

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 133 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 713 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 1.868 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).


Art. 17.

Gestione impianti idrici

1. Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 6.500 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - cap. 242543).

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



Art. 18.

Fondi Globali

1. Il Fondo di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (UPB 4.2.1.5.2 - cap. 215704 - accantonamento 1002) è incrementato dell'importo di 400 migliaia di euro.

Art. 19.

Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014

1. All'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3-ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a euro 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'età pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3-quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3-ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

- a) maggiore carico familiare;
- b) a parità, minore reddito derivante dal modello ISEE;
- c) ad ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle istanze.

3-sexies. Per le finalità di cui al comma 3 ter è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.»

Art. 20.

Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (*Contributi per spese di organizzazione*).
— 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 100,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.

2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.»

2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

Art. 21.

Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Per le finalità di cui agli articoli 53 e seguenti del capo II del Titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 15.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate le somme derivanti:

a) dall'avanzo relativo a fondi regionali a destinazione non vincolata del Fondo siciliano per l'assistenza e la collocazione dei lavoratori disoccupati, non utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'importo di cui all'articolo 23;

b) dalle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;

c) dalla riprogrammazione delle risorse relative ad assegnazioni extraregionali.


3. La spesa autorizzata dai commi 1 e 2 è destinata, nella misura del 50 per cento, alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età superiore ad anni 34 e per il restante 50 per cento alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età inferiore ad anni 34».

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Art. 22.

Contributo di solidarietà

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per i trattamenti pensionistici superiori a € 50.000,00 erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni qualora a carico dei rispettivi bilanci, il contributo di solidarietà introdotto dall'artico-



lo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni è dovuto nelle aliquote pari a:

a) 5 per cento per la parte eccedente l'importo annuo di euro 50.000,00 e fino all'importo annuo pari a euro 65.179,40;

b) 5,50 per cento per la parte eccedente il precedente importo annuo e fino all'importo annuo pari a euro 91.251,16.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 23.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 24.

Definizione accordo transattivo

1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 2.650 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147305).

Art. 25.

Finanziamento interventi di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono incrementate da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge, per l'importo complessivo di 150.188 migliaia di euro.

2. Tutti gli interventi dell'Allegato 1 sono ridotti dell'1,5 per cento.

Art. 26.

Interventi in favore del personale dell'Ente Fiera del Mediterraneo in liquidazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 99 e 100, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 742 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 capitolo 342534).

Art. 27.

Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori

1. Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 1.900 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

Art. 28.

Contributo per il funzionamento dei consorzi agrari

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'anno 2014 l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

Art. 29.

Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico

1. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734).

Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono definite entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 30.

Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243308).

Art. 31.

Contributo all'Unione italiana ciechi

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

Art. 32.

Misure in favore del Centro regionale Helen Keller

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715).

Art. 33.

Interventi in favore della stamperia Braille

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.3 - capitolo 373711).



Art. 34.

Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309).

Art. 35.

Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari e dei relativi osservatori

1. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).

Art. 36.

Assegnazione alle università per attività sportive

1. Per le assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313).

Art. 37.

Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.020 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 11.2.1.1.1 - capitolo 412016).

Art. 38.

Misure in favore del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 72 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576).

Art. 39.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Il fondo previsto dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato, per l'anno 2014, della somma di 400 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.1 - capitolo 215702).

Art. 40.

Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti a partecipazione regionale

1. La dotazione finanziaria della UPB 4.2.1.3.3 - capitolo 215724 è incrementata per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 1.300 migliaia di euro, di cui 1.074 migliaia di euro per consentire il pagamento rateale in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione delle azioni già detenute dalla stessa nella Società Riscossione Sicilia S.p.A.

Art. 41.

Contributi in favore delle attività teatrali e della fondazione "The Brass Group"

1. La spesa autorizzata dall'articolo 48, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (tab. G) è incrementata per l'anno 2014 dell'importo di 1.105 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 - capitolo 378118).

2. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).

Art. 42.

Interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti

1. Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nei territori dei Comuni di Lampedusa, Pozzallo, Augusta, Porto Palo di Capo Passero e Porto Empedocle è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 3.250 migliaia di euro, di cui in favore del comune di Lampedusa 1.500 migliaia di euro, in favore del comune di Augusta 500 migliaia di euro, in favore del comune di Pozzallo 500 migliaia di euro, in favore del comune di Porto Empedocle 500 migliaia di euro ed in favore del comune di Porto Palo di Capo Passero 250 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dai citati comuni per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dei comuni, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi infrastrutturali (UPB 7.3.1.3.2 - cap. 191314).

Art. 43.

Fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473709).



Art. 44.

Interventi per le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B

1. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, dopo le parole "di serie A" aggiungere le parole "e di serie B".

2. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710).

Art. 45.

Trattamento economico di personale comandato presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 60 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1 - capitolo 242022).

Art. 46.

Interventi in favore del Centro ricerche e studi direzionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lett. c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 350 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105703).

Art. 47.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 48.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 49.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 50.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 51.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 52.

Contributo in favore dell'Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti

1. Per le finalità della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 523 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 183704).

Art. 53.

Contributo in favore delle associazioni concertistiche

1. Per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 495 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 473733).

Art. 54.

Contributo in favore delle associazioni bandistiche

1. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 45 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 - cap. 377723).

Art. 55.

Contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735).

Art. 56.


Interventi in favore del CONI Sicilia, per la gestione dei cantieri di servizio e per il finanziamento dei centri antiviolenza

1. All'articolo 48, comma 6, tabella G della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:

L.R. n. 11/2010, art. 100 UPB 13.2.1.3.3 capitolo 473309 + 60 L.R. n. 5/2005

e L.R. n. 5/2014, art. 35 UPB 6.3.2.6.2 capitolo 712402 + 3.000

L.R. n. 3/2012, art. 7 UPB 6.2.1.3.1 capitolo 183786 + 100.



Art. 57.

Misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti e per l'espletamento delle procedure VAS

1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, e per l'espletamento delle procedure necessarie alla Valutazione Ambientale Strategica, da espletare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione indispensabile per la programmazione e utilizzazione dei fondi strutturali 2014-2020 nel settore dei trasporti e per le finalità di cui all'articolo 5, comma 21, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nei limiti di 50 migliaia di euro, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 300 migliaia di euro.

Art. 58.

Interventi a favore delle scuole musicali provinciali, delle istituzioni a carattere culturale e scientifico e per il servizio di vigilanza venatoria

1. Le assegnazioni di parte corrente alle province sono destinate prioritariamente, oltre che alle finalità già previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, anche al funzionamento delle scuole musicali provinciali ed alle istituzioni a carattere culturale e scientifico già finanziate dalle province regionali nonché per il servizio di vigilanza venatoria. Le assegnazioni medesime sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2014, di 9.150 migliaia di euro.

Art. 59.

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo 'Vincenzo Bellini' di Catania, Ente Autonomo regionale 'Teatro Vittorio Emanuele' di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione 'The Brass group', che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri

strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;

c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;

e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. un fondo rotativo a gestione separata, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.

3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1.

Art. 60.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 61.

Impiego fondi IRCAC inutilizzati

1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nei Fondi a qualunque titolo gestiti dall'IRCAC, di provenienza regionale, lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad un controllo delle attività deliberate ai sensi delle leggi regionali di riferimento per verificarne la concretezza ed attualità. L'IRCAC e la Regione adottano i provvedimenti di revoca in autotutela ove sussistano i requisiti nei casi previsti dalla legge e disimpegnano dai citati Fondi le somme non erogate.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Gli interessi maturati sulle somme relative al fondo unico a gestione separata, costituito presso l'IRCAC, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono, a decorrere dal corrente anno, integrazioni del fondo.



4. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall'IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 25.000 migliaia di euro che è versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato agli interventi previsti dall'articolo 13, comma 2, della presente legge.

Art. 62.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 63.

Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS

1. L'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6, è soppresso alla data di pubblicazione della presente legge.

2. Il Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 64.

Società partecipate

1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive mo-

difiche ed integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



Art. 65.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 66.

Riscossione Sicilia

1. Per le finalità e il rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 64 della presente legge, nonché degli articoli 16, 18 e 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 23, comma 2 e seguenti della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, non si applicano alla società partecipata dalla Regione dell'area strategica servizi di riscossione dei tributi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5.

2. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

3. Ogni rimodulazione degli uffici e degli sportelli decentrati è subordinata alla fissazione degli obiettivi strategici previsti dall'ordinamento di settore garantendo la fruibilità delle sedi decentrate.

Art. 67.

Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose da granella, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, non è richiesta alcuna licenza.

Art. 68.

Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa

1. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. È fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le successive 48 ore dall'approvazione, termine perentorio, le deliberazioni della Giunta regionale.

3. L'atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve comunque avvenire entro cinque giorni, pena la sua nullità.

4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana.

5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le successive 48 ore dalla data di emissione, termine perentorio, oltre che essere ragione di nullità dell'atto, (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 69.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 70.

Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis"

1. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

a) articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

b) articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, dal comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

c) articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

d) lettera h-*nonies*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal comma 27 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

f) articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

g) articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

h) articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.



2. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

comma 8 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

articolo 13 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

3. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013».

Art. 71.

Abrogazione e modifiche di norme

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è aggiunto il seguente comma: '1 bis. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.'.

2. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2014 le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2014".

3. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. È abrogato il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono soppresse le parole "entro il limite massimo di cinque anni".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali».

Art. 72.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole "30 giugno 2014" e "dall'1 luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2015." e "dall'1 gennaio 2016.".

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.".

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2015.



6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Art. 73.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 74.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 75.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 76.

Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77.

Modifiche di norme in materia di riserve per la gestione di asili nido

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente comma:

«7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.».

Art. 78.

Copertura finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, in aggiunta alle finalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sino all'importo di 33.985 migliaia di euro, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (U.P.B. 11.2.1.3.1 capitolo 413302).

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, pari a 354.367 migliaia di euro per l'anno 2014, 10.300 migliaia di euro per l'anno 2015 e 10.300 migliaia di euro per l'anno 2016, esclusi gli oneri previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 13, comma 2, si provvede:

a) per l'importo di 30.319 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302 del bilancio della Regione per l'anno 2014 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;


b) per l'importo di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione della spesa relativa al finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge;

c) per l'importo di 223.231 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

d) per l'importo di 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c), della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

e) per l'importo di 8.343 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'U.P.B. 11.2.1.3.2 - cap. 413333 conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013;

f) per l'importo di 180 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 10.430 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016;



g) per l'importo di 55.000 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 del 2014 (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301);

3. In attuazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (U.P.B.4.2.1.5.99 - capitolo 215727) è incrementato di 232.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, di 72.006 migliaia di euro per l'esercizio 2015 e di 117.912 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 ed il fondo per l'effettuazione delle regolazioni contabili delle compensazioni fiscali sui tributi di spettanza regionale, riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219202 e UPB 4.3.1.5.4 capitolo 219205) sono incrementati per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 132.093 migliaia di euro.

4. Il Fondo per investimenti dei comuni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementato dell'importo di 55.000 migliaia di euro.

5. L'autorizzazione al ricorso al mercato di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementata dell'importo di 55.000 migliaia di euro per finanziare le spese di investimento dei comuni di cui al comma precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma quantificati in 2.318 migliaia di euro per l'anno 2015 e in 3.518 migliaia di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari

importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 gli oneri quantificati in 3.518 migliaia di euro annui trovano copertura mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 15, per effetto del minore onere per interessi discendente dalla stipula del contratto stipulato in data 27 giugno 2014 con il MEF.

6. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 al comma 1 la cifra "979.004" è sostituita dalla cifra "1.112.383" migliaia di euro e al comma 2, lett. c), la cifra "579.004" è sostituita con la cifra "712.383".

Art. 79.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 2014

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: Agnello

14R00408



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.


L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 1 0 1 8 *

€ 3,00

